

POLICY WHISTLEBLOWING

1. Lo scopo della Policy adottata da Cosepuri Soc. Coop. p. A. e campo di applicazione

In considerazione dell'entrata in vigore del D. Lgs. 24/2023, **Cosepuri Soc. Coop. p. A.** (di seguito "Cosepuri") ha implementato la presente Policy per la gestione del whistleblowing, ad integrazione di quanto previsto nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di esplicitare le modalità per le segnalazioni di illeciti (di seguito la "Policy").

In forza della presente Policy, che istituisce il canale interno di segnalazione, potranno essere segnalate:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, in violazione della normativa nazionale;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati;
- violazioni di provvedimenti delle Autorità;
- violazioni al Codice Etico di Cosepuri;
- violazioni al Modello 231 di Cosepuri e alle procedure aziendali, che non rientrano nei punti precedenti;
- violazioni dei diritti umani;
- comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società (di seguito, ciascuna la "Segnalazione").

Non saranno oggetto di trattazione e di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato del decreto 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

2. I Destinatari della Policy

I destinatari di questa Policy sono persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti e candidati all'assunzione;
- collaboratori interni ed esterni;
- soci;
- clienti;
- fornitori, partner, consulenti;
- qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti con Cosepuri (di seguito, ciascuno, il "Segnalante").

3. Modalità e gestione delle Segnalazioni interne

Per le Segnalazioni Cosepuri ha individuato l'Organismo di Vigilanza quale gestore delle stesse.

- 3.1 La trasmissione della Segnalazione

I Destinatari della presente Policy che vengono a conoscenza di Informazioni su violazioni possono effettuare una Segnalazione attraverso i canali di Segnalazione interni di seguito descritti.

Al fine di dare diligente seguito alle Segnalazioni interne ricevute, Cosepuri si è dotata di un proprio Portale informatico, accessibile dalla pagina dedicata al "*Whistleblowing*" presente sul sito internet, che garantisce il ricorso a strumenti di crittografia. I dati del segnalante sono separati dalla segnalazione e vengono nascosti; saranno visualizzabili solo al responsabile tramite apposita procedura di sicurezza.

Il Portale consente di trasmettere, anche in maniera anonima, sia una Segnalazione propria sia una Segnalazione ricevuta da un terzo.

Sul sito è altresì pubblicata la presente Policy ed è presente una sezione di Frequently Asked Questions (FAQ) che contiene le risposte alle domande più frequenti utili a garantire la corretta trasmissione delle Segnalazioni.

Al termine della Segnalazione, il sistema produrrà automaticamente il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Le Segnalazioni possono essere altresì trasmesse:

- in forma orale, mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza, previo appuntamento, da richiedere con email indirizzata a orgvig@cosepuri.it;
- a mezzo posta ordinaria, indirizzata all'Organismo di Vigilanza, presso la sede legale della società, con indicazione "Riservato" sulla busta.

In caso di Segnalazione anonima, il segnalante non può essere ricontattato per eventuali chiarimenti. La Segnalazione anonima viene, comunque, presa in considerazione fermo restando che l'anonimato potrebbe compromettere significativamente lo svolgimento delle indagini e potrebbe precludere l'adozione delle eventuali misure necessarie nonché rendere più difficoltosa la concreta applicazione delle misure e tutele.

Chiunque riceve una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, utilizzando il canale di Segnalazione interno di seguito descritto, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto). I soggetti che venissero a conoscenza di Segnalazioni sono tenuti alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Policy e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

- 3.2 La registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nel Portale, che costituisce il *database* riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale è limitata al solo Organismo di Vigilanza, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso *log*.

- 3.3 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione

L'Organismo di Vigilanza analizza e classifica le Segnalazioni, per definire quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Policy.

- Entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, viene inviato al Segnalante un avviso di ricevimento della stessa.
- Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, l'Organismo di Vigilanza fornisce un riscontro al Segnalante con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023.

L'Organismo di Vigilanza in via preliminare valuta, anche tramite eventuali analisi documentali, la sussistenza dei presupposti necessari per l'avvio della successiva fase istruttoria, dando priorità alle Segnalazioni adeguatamente circostanziate, e verificata la sussistenza di tali presupposti, procede a:

- avvio della successiva fase di istruttoria;
- chiusura delle Segnalazioni, in quanto:
 - i) generiche o non adeguatamente circostanziate;
 - ii) palesemente infondate;
 - iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti;

- iv) “circostanziate non verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

Al fine di acquisire elementi informativi, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di svolgere, anche direttamente, nel rispetto di eventuali specifiche normative applicabili, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti.

- **3.4 L'esecuzione dell'istruttoria**

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

L'Organismo di Vigilanza nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante. Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

- **3.5 Reporting**

Al termine dell'attività istruttoria, l'Organismo di Vigilanza delibera la chiusura della Segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, l'Organismo di Vigilanza può disporre di comunicare le risultanze al Consiglio di Amministrazione, per le valutazioni di competenza;
- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, l'Organismo di Vigilanza dispone di comunicare gli esiti al Consiglio di Amministrazione, per le valutazioni di competenza.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse al Consiglio di Amministrazione, affinché valuti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o alla società, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

- 3.6 Azioni correttive: il monitoraggio

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione affinché definisca un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e ne garantisca l'implementazione. L'Organismo di Vigilanza monitora l'avanzamento delle azioni correttive.

4. Tutela del Segnalante e divieto di ritorsione

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che sia stato successivamente identificato e ritenga di aver subito ritorsioni.

Cosepur tutela anche la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, alle quali la violazione è attribuita o che si trovano comunque implicate, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D. Lgs. n. 24/2023 e sono estese anche alle categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal D. Lgs. n. 24/2023.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

5. Canali di Segnalazione esterni

Il segnalante può effettuare una Segnalazione esterna sul canale messo a disposizione e gestito dall'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di Segnalazione interno non è attivo;
- il segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero potrebbe subire ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6. Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione.

Ogni trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (“**GDPR**”), del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 nonché di ogni altra previsione normativa applicabile in materia e nel rispetto delle procedure interne predisposte e adottate dalla Società. L’informativa completa è consultabile sulla piattaforma di Segnalazione.